

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1244

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori CADDEO, VIGEVANI, BONAVITA,
GAROFALO, LONDEI e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1994

**Statuto dei diritti del cittadino. Norme per la Carta dei diritti
del contribuente**

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Capo I - Garanzie costituzionali	»	7
Capo II - Principi generali	»	8
Capo III - Trasparenza della normativa tributaria	»	9
Capo IV - Garanzie per i contribuenti	»	11
Capo V - Riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria e istituzione del garante del contribuente	»	14
Capo VI - Giustizia tributaria	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale sistema tributario è sempre più condizionato dalle soluzioni, peraltro sempre più precarie e di emergenza, immaginate dalle forze di governo per far fronte ai problemi posti dalla «crisi fiscale dello Stato».

In tale contesto è opportuno riportare al centro dell'attenzione l'esigenza di una piena realizzazione dei diritti dei cittadini nella coscienza che il «contratto sociale» delle moderne società si regge essenzialmente sul «patto fiscale», patto che implica «diritti» e «doveri» reciproci dello Stato e del cittadino. In tal modo si può meglio comprendere che praticare una politica dei diritti non significa affatto trascurare il momento della «responsabilità» individuale o collettiva. Il presente disegno di legge prospetta quindi una «Carta dei diritti del contribuente». Non si tratta di fornire supporto ad una politica di evasione fiscale, nè di dar semplice sfogo allo scontento che matura verso il «centro» del Paese; si tratta piuttosto di incardinare le questioni che nascono nell'area tributaria nell'ambito di una più generale politica dei diritti perseguita dal partito democratico della sinistra, in una situazione in cui la prassi legislativa ed amministrativa seguite finiscono per penalizzare gravemente la posizione del cittadino, sempre più esposto a incertezze normative, abusi burocratici e pressioni fiscali spesso ingiustificate.

Il nostro disegno di legge mira essenzialmente a mettere ordine e a restituire correttezza al rapporto fra cittadino e amministrazione tributaria anche al di là dei limiti in cui ciò è reso possibile dall'applicazione all'area tributaria dei principi fissati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo.

L'esigenza di realizzazione di una Carta dei diritti del contribuente appare oggior-

no indiscutibile, specie se si considera che la legge n. 241 del 1990, nel dettare nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha espressamente ribadito che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di improntare la propria azione a «criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità», così come ha generalmente garantito in maggior misura la tutela dei diritti civili nei confronti dell'azione amministrativa.

Il dato principale dal quale occorre muovere è che il vigente sistema fiscale incentra la fase di accertamento dei procedimenti tributari sulla attiva ed esclusiva collaborazione del cittadino contribuente, sul quale ricade l'onere di conoscere ed interpretare una normativa vasta, frammentaria e complessa, fonte pressochè inesauribile di nuovi obblighi e vincoli di carattere spesso meramente formale.

Queste difficoltà di conoscenza e di intelligibilità della normativa rappresentano la causa prima della mancata conformazione dell'attività amministrativa tributaria ai menzionati canoni di economicità, efficacia e pubblicità; così come la frammentarietà costituisce una delle principali cause «tecniche» delle disuguaglianze fiscali.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1990 è stata istituita da parte del Ministro delle finanze una Commissione di studio, che ha elaborato un progetto di Carta dei diritti dei contribuenti.

Tale progetto è stato concepito per linee interne all'attuale quadro legislativo, cosicchè ne appaiono evidenti le carenze e le insufficienze.

È in tal modo che si spiegano sia la limitatezza dell'orizzonte della Carta, così come disegnata dalla commissione di studio su menzionata, sia l'accoppiamento dei diritti del contribuente, ivi elencati, ai

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diversi articoli della legge n. 241 del 1990.

Su quest'ultimo versante in rilievo, secondo la Commissione, sono posti i seguenti diritti:

- 1) diritto di essere informati, assistiti, consultati (articoli 3, 4, 5, 22, 23, 25, 26);
- 2) diritto di ricorso (articoli 3, 22, 26);
- 3) diritto al pagamento delle imposte nella misura dovuta;
- 4) diritto alla conoscenza certa delle conseguenze fiscali delle proprie azioni (articolo 26);
- 5) diritto alla limitazione di ingerenze nella vita privata (articolo 24, lettera d);
- 6) uso riservato e finalizzato agli scopi specifici previsti dalla legge tributaria delle notizie (articoli 24, lettera d) e 28);
- 7) diritto alla speditezza e tempestività dell'azione fiscale (articoli 1, 2, 17);
- 8) diritto alla semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente (articolo 18).

Il lavoro della commissione di studi promossa dal ministro Formica prevede certamente alcuni spunti positivi, ma essi non si rivelano sufficienti a dischiudere la strada ad una vera e propria riforma del settore che assicuri al cittadino certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

I diritti sopra elencati, di per sè considerati, paiono incontestabili.

La proposta ministeriale, che non si è mai tradotta peraltro in disegno di legge, è però limitata poichè l'elencazione in essa operata pecca al tempo stesso per eccesso e per difetto: per eccesso, nella misura in cui i diritti enunciati *sub* 2 (e 7), 4 e 6 non sono altro che specificazioni di quelli indicati *sub* 1, 3 e 5; per difetto, se con essa si vuole fornire una compiuta elencazione dei diritti concretamente esercitabili dal contribuente.

Il limite essenziale proprio della proposta ministeriale risiede nel fatto che essa, in sostanza, si «adagia» pressochè esclusivamente sulle indicazioni che la legge n. 241 del 1990 è immediatamente in grado di fornire.

Per contro, quest'ultima è in grado di offrire solo spunti per una enucleazione

dei diritti del contribuente; spunti certamente considerevoli, ma comunque non tali da consentire di fondare unicamente su di essi una Carta dei diritti del contribuente.

Oltretutto, la stessa legge n. 241 del 1990 dichiara espressamente non applicabile ai procedimenti tributari una parte più che considerevole ed estremamente significativa del suo contenuto normativo.

L'ipotesi ministeriale è dunque limitativa e per più versi inadeguata a fornire concrete garanzie al contribuente.

La proposta del Gruppo progressisti federativo guarda invece alla legge n. 241 del 1990 soltanto come ad uno spunto offerto per la realizzazione della Carta dei diritti del contribuente. E ciò consente di superare la sua obiettiva limitatezza.

La presente proposta individua tre diritti come fondamentali per la tutela del cittadino-contribuente: il diritto all'informazione, il diritto alla speditezza o economicità dell'azione amministrativa, il diritto all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Tali diritti sono infatti soltanto quelli che a buon ragione possono essere ritenuti fondamentali per la tutela del contribuente. Ma, accanto alla astratta individuazione ed enunciazione di tali diritti di base fondamentali, vengono poi individuate ed indicate le possibili concrete specificazioni ed articolazioni dei medesimi.

Nel capo primo (garanzie costituzionali: articoli da 1 a 3) sono ricomprese le garanzie che si ritengono meritevoli di una tutela di livello costituzionale, sopraordinata al valore di legge ordinaria.

A tal fine si propone di modificare gli articoli 53, 81 e 97 della Costituzione, in modo da assicurare dignità costituzionale ai già menzionati diritti fondamentali del contribuente ad una equa applicazione dei tributi, nonchè alla informazione ed alla imparzialità ed economicità delle attività procedurali in materia tributaria.

La opportunità di una modifica della Costituzione sul punto si spiega in ragione della necessità di vincolare al rispetto di tali diritti fondamentali innanzitutto lo stesso legislatore ordinario.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto vengono posti o ribaditi precisi limiti al legislatore, in materia tributaria, volti a rendere concretamente conoscibile ed intellegibile la normativa tributaria medesima (articolo 1, commi 3, 4 e 5) ed a garantire l'effettiva equità del sistema fiscale (articolo 3, articolo 1, commi 1 e 2).

Al capo II l'articolo 4 stabilisce che le norme della presente legge costituiscono lo Statuto dei diritti del cittadino in quanto contribuente e pertanto si pongono come principi generali in materia tributaria.

Il capo III (trasparenza della normativa tributaria: articoli da 5 a 10) contiene le norme volte essenzialmente a specificare e a rendere concreti i contenuti del diritto all'informazione, che dell'articolo 4 è soltanto individuato come fondamentale.

La specificazione dei concreti contenuti del diritto di informazione è finalizzata a garantire la tutela in termini di pienezza, correttezza e tempestività, in primo luogo attraverso l'assicurazione di una estrema chiarezza e semplicità degli atti normativi. La trasparenza della normativa tributaria viene cioè intesa innanzitutto come chiarezza ed organicità della medesima.

A tal fine, si fa divieto di ricorrere alla tecnica dei rinvii a catena in luogo della trascrizione per intero del nuovo testo normativo (articolo 6); si garantisce un congruo termine per la piena conoscenza di termini e modalità di adempimento delle obbligazioni tributarie (articoli 5, 9); si prescrive la nullità per le sanzioni comminate ove non siano state previste in maniera certa le conseguenze fiscali degli adempimenti o inadempiimenti tributari (articoli 8 e 9).

Nel capo IV (garanzie per i contribuenti: articoli da 11 a 18) sono ricomprese le norme che in vario modo specificano e riempiono di contenuti concreti i diritti già astrattamente individuati come fondamentali dall'articolo 4.

Proseguendo nella linea volta a riequilibrare il rapporto fisco-contribuente agevolando l'adempimento degli oneri e degli obblighi fiscali, una serie di norme è volta ad estendere la garanzia di chiarezza e semplicità, già riconosciuta nei confronti degli atti normativi, anche nei confronti

degli atti dei pubblici poteri comunque creativi di oneri ed obblighi a carico del contribuente: in tal senso sono ostentati l'obbligo di chiarezza ed intellegibilità degli avvisi e dei modelli per le dichiarazioni (articolo 11), la unificazione e riduzione dei termini per l'accertamento (articolo 15), la previsione della possibilità di remissione in termini per l'adempimento delle obbligazioni tributarie (articolo 13), la certificazione delle pendenze in atto a beneficio dell'erede (articolo 16).

Alte norme sono invece rivolte ad attenuare o a mitigare la responsabilità del dichiarante in buona fede: in tal senso sono orientate la salvaguardia dell'affidamento ingenerato da atti della pubblica amministrazione (articolo 12), la possibilità di remissioni in termini in caso di errore scusabile (articolo 13), la limitazione della piena esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva e la sollecitazione dei rimborsi (articolo 14), la esclusione di responsabilità per gli adempimenti tributari delegati ai terzi abilitati (articolo 17).

All'articolo 18 è disciplinato l'uso delle informazioni in possesso o nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

Nel capo V (riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria e istituzione del garante del contribuente: articoli 19 e 20) sono ricomprese le norme aventi riflessi sul piano organizzativo della funzione pubblica tributaria.

Alcune norme non prevedono in realtà alcuna modificazione dei disegni organizzativi attualmente esistenti: l'articolo 19 ribadisce semplicemente l'esistenza del dovere della pubblica amministrazione di individuare normativamente il soggetto dei procedimenti amministrativi tributari già prevista in via generale dalla legge n. 241 del 1990.

Altre norme prevedono lievi modificazioni dell'attuale assetto organizzativo: l'articolo 20 prevede la creazione da parte dell'Amministrazione di servizi di informazione e assistenza, articolati a livello provinciale e da realizzare attraverso sportelli aperti al pubblico nonché in via telefonica o telematica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli articoli da 21 a 23 prevedono invece la creazione di un nuovo organo, il Garante del contribuente, autorità amministrativa indipendente con funzioni consultive, normative e di vigilanza e di controllo. Queste ultime, in particolare, esercitabili in riferimento all'uso delle banche dati in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Nel capo VI (giustizia tributaria: articoli da 24 a 30) sono infine ricomprese le norme volte ad apportare alcune modifiche all'attuale sistema di giustizia tributaria.

Di particolare interesse è la previsione della creazione di un servizio per il contenzioso amministrativo tributario volto a garantire il diritto al riesame preventivo degli atti della Amministrazione fiscale che si assumono illegittimi (articolo 24).

Si segnalano altresì le disposizioni dell'articolo 25 tendenti a realizzare una effettiva presa di coscienza degli atti dell'Ammini-

strazione finanziaria da parte del destinatario contribuente.

Viene rafforzato inoltre il diritto alla difesa del contribuente, sia in sede amministrativa che contenziosa, evitando le trappole processuali che comminano decadenze a carico di contribuenti ignari o inconsapevoli della portata dell'atto dell'Amministrazione finanziaria loro notificato (articoli 26 e 27) con possibilità da parte delle Commissioni di annullare le sanzioni qualora la violazione della norma tributaria sia giustificabile in relazione sia alla assurdità delle norme che alla possibilità di conoscenza del contribuente (articolo 29).

Sono state previste inoltre modalità per accelerare i tempi del giudizio tributario al fine di favorire anche per questo aspetto l'effettiva esplicazione del diritto alla difesa del contribuente (articolo 28).

Infine l'articolo 30 reca norme per il gratuito patrocinio dei non abbienti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

CAPO I**GARANZIE COSTITUZIONALI****Art. 1.**

(Riserva di legge in materia tributaria ed equità del sistema tributario)

1. L'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e hanno diritto alla attivazione di servizi pubblici adeguati ed efficienti. La piena fruizione dei diritti di cittadinanza è collegata al corretto adempimento degli obblighi tributari secondo le modalità indicate dalle leggi della Repubblica. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività e di generalità ed uniformità del prelievo garantendo la parità di trattamento tra contribuenti che versino nelle medesime condizioni economiche e personali e tra le diverse fonti di capacità contributiva.

Le leggi in materia tributaria debbono essere improntate alla massima chiarezza e non possono disporre che per il futuro. Le disposizioni fiscali possono essere contenute esclusivamente in leggi tributarie. L'introduzione di nuovi tributi e le modificazioni della normativa tributaria che costituiscono fonte di adempimenti a carico dei contribuenti possono essere attuate solo con legge ordinaria.

L'esercizio della funzione legislativa in materia tributaria può essere delegato al Governo secondo i principi fissati nella Costituzione.

Il ricorso al decreto-legge è consentito esclusivamente per apportare variazioni alle aliquote di tributi esistenti».

Art. 2.

(Diritti fondamentali del contribuente)

1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I procedimenti amministrativi in materia tributaria si ispirano al principio di buon andamento in modo che siano garantiti i diritti fondamentali del contribuente alla informazione, alla imparzialità, alla trasparenza, alla celerità ed economicità delle attività procedimentali».

Art. 3.

(Controlli sulla destinazione delle risorse pubbliche ad incentivi fiscali)

1. All'articolo 81 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli incentivi fiscali possono essere concessi a condizione che la loro durata sia, di norma, temporanea e il costo di ciascuno di essi sia esplicitamente indicato nel bilancio. Il Governo è tenuto a fornire annualmente informazioni analitiche documentate circa gli effetti economici degli incentivi in vigore.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 4.

(Statuto dei diritti del cittadino contribuente)

1. Le norme della presente legge costituiscono lo Statuto dei diritti del cittadino in quanto contribuente, e costituiscono principi generali in materia tributaria.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono introdurre eccezioni ai principi della presente legge se non mediante deroghe espresse o modificazioni delle sue disposizioni.

CAPO III
TRASPARENZA
DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA

Art. 5.

(Entra in vigore delle norme tributarie)

1. Le leggi istitutive di nuovi tributi o modificative della disciplina di tributi esistenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di attuazione concernenti le leggi medesime.

2. Al fine di garantire il diritto del contribuente ad una piena, corretta e tempestiva informazione, le disposizioni modificative di norme relative a tributi periodici non possono comunque entrare in vigore se non dal primo periodo d'imposta successivo alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

*(Chiarezza ed organicità
delle normative tributarie)*

1. Al fine di garantire la chiarezza e la organicità della normativa tributaria è preclusa la formulazione di testi che dispongono rinviando a decreti o a leggi anteriori di cui si voglia conservare il contenuto, individuati con data e numero. In luogo di tale rinvio deve essere trascritto per intero il procepto normativo modificato.

Art. 7.

*(Norme interpretative e tutela
dell'affidamento del contribuente)*

1. Il ricorso alle leggi interpretative è ammesso solo in casi eccezionali e previa espressa qualificazione delle disposizioni emanate come interpretative. In ogni caso le norme interpretative non possono contrastare con il principio di affidamento.

Art. 8.

(Trasparenza delle sanzioni)

1. La legge deve chiarire le conseguenze fiscali degli adempimenti o inadempimenti tributari: in mancanza di ciò, le sanzioni eventualmente previste sono inapplicabili.

Art. 9.

(Dovere di specificazione da parte dell'amministrazione tributaria delle fattispecie impositive)

1. Per ogni legge che instauri o modifichi rapporti tributari, l'Amministrazione finanziaria deve emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione disposizioni di attuazione che circoscrivano la fattispecie oggetto delle disposizioni di legge.

2. Le disposizioni di attuazione dovranno essere redatte nel rispetto del principio di chiarezza e di organicità fissato nell'articolo 3.

3. Il contribuente può non adempiere ad obblighi tributari originati da norme di legge, la cui attuazione non sia esplicitamente disciplinata ai sensi del comma 1.

4. All'Amministrazione non è consentito emanare atti di interpretazione delle disposizioni di attuazione i quali abbiano efficacia retroattiva.

Art. 10.

(Pubblicità delle disposizioni di attuazione)

1. Le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono pubblicate su un supplemento periodico della *Gazzetta Ufficiale* che deve essere a disposizione del contribuente in ogni ufficio finanziario.

CAPO IV

GARANZIE PER I CONTRIBUENTI

Art. 11.

*Chiarezza ed intellegibilità degli avvisi
e dei modelli per le dichiarazioni)*

1. Tutti gli avvisi dell'Amministrazione finanziaria, comprese le cartelle esattoriali, devono contenere elementi che rendano intellegibile al contribuente la pretesa fiscale.

2. I provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria devono essere portati a conoscenza degli interessati unitamente ad una adeguata informativa circa le forme ed i termini di difesa, in via giurisdizionale e amministrativa, contro i medesimi.

3. I modelli per le dichiarazioni cui sono tenuti i contribuenti devono evidenziare specificamente gli elementi di novità rispetto al modello precedente e debbono essere resi pubblici e disponibili almeno tre mesi prima del termine di scadenza fissato per la loro presentazione, fermo restando il rispetto delle garanzie procedurali fissate per la loro semplificazione.

Art. 12.

(Tutela dell'affidamento)

1. È salvaguardato l'affidamento fatto dal contribuente sugli atti dell'Amministrazione finanziaria, interpretativi o esplicativi della normativa tributaria, nonché su singole risposte fornite a quesiti specifici formulati da singoli contribuenti, loro associazioni, o da associazioni di categoria accreditate presso gli uffici del Garante di cui all'articolo 18.

2. L'Amministrazione finanziaria deve curare la soluzione dei quesiti tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 13.

(Rimessione in termini)

1. Il Garante del contribuente di cui all'articolo 18 competente per territorio, con apposita ordinanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, accorda la rimessione in termini per l'adempimento tributario nei casi in cui l'omissione o l'inesattezza di un adempimento tributario ovvero l'omesso o incompleto versamento di un tributo siano riconducibili:

a) ad un errore scusabile del contribuente, generato dalla mancanza di chiarezza della normativa;

b) a disfunzioni o ritardi nella distribuzione dei modelli necessari per le dichiarazioni;

c) al ritardo dell'Amministrazione finanziaria nel fornire certificazioni all'erede per la dichiarazione di accettazione dell'eredità;

d) al ritardo dell'Amministrazione finanziaria nel fornire risposte ai quesiti formulati ai sensi dell'articolo 9.

Art. 14.

(Tutela della integrità patrimoniale del contribuente)

1. Nell'ambito e nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la piena esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva è condizionata alla definitività dell'accertamento del debito di imposta e degli accessori, ferme restando per la pubblica amministrazione le garanzie personale o reali offerte e il ricorso al sequestro conservativo.

2. L'accertamento della non spettanza di somme provvisoriamente riscosse, in ogni stato e grado del giudizio tributario, obbliga l'amministrazione a rimborsarle d'ufficio entro centoventi giorni comprendendo gli interessi decorsi dal momento della riscossione.

Art. 15.

*(Unificazione e riduzione
dei termini per l'accertamento)*

1. Il termine per l'accertamento della violazione tributaria è uniformemente stabilito in quattro anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione, ed in cinque anni in tutti gli altri casi.

Art. 16.

(Tutela degli eredi)

1. Gli uffici tributari competenti debbono rilasciare agli eredi, che ne facciano esplicita richiesta, una completa certificazione dei tributi ancora dovuti almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

Art. 17.

(Esonero da responsabilità)

1. I contribuenti non sono responsabili per errori nella registrazione dei dati e per omessa effettuazione di adempimenti formali, quando detti adempimenti siano stati delegati dal contribuente al datore di lavoro, o ad avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli appositi albi, consulenti del lavoro, consulenti tributari iscritti in albi, ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio, ovvero a centri di assistenza fiscale.

2. I soggetti delegati di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento delle sanzioni eventualmente comminate in caso di inadempienza. Tali soggetti devono altresì stipulare una assicurazione obbligatoria per la copertura dei rischi connessi all'esercizio di tali attività di assistenza.

Art. 18.

*(Disciplina delle informazioni
e tutela del contribuente)*

1. L'Amministrazione finanziaria ha diritto di ricevere, previa richiesta, da altre pubbliche amministrazioni, informazioni per l'esatta definizione delle posizioni dei singoli contribuenti.

2. L'Amministrazione finanziaria è tenuta al segreto d'ufficio su dati e notizie riguardanti il contribuente, dal medesimo fornite o acquisite tramite apposite informative. Il divieto di divulgare atti e notizie concernenti il contribuente non si applica alle risultanze degli accertamenti definitivi.

3. L'Ufficio centrale del Garante del contribuente di cui all'articolo 18 disciplina con apposito regolamento i casi e le modalità in cui è consentito ad altre pubbliche amministrazioni l'accesso alle banche dati costituite dall'Amministrazione finanziaria.

4. In ogni caso l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, contestualmente alla richiesta indirizzata ad enti o amministrazioni pubbliche, le informazioni desiderate. Il contribuente può a sua volta attivarsi per fornire all'Amministrazione finanziaria dati e informative reputati utili.

CAPO V

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ISTITUZIONE DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Art. 19.

(Responsabile del procedimento tributario)

1. Il dirigente dell'unità organizzativa dell'Amministrazione finanziaria alla quale sia presentata un'istanza da parte del contribuente è comunque tenuto a nominare e a comunicare all'istante il soggetto responsabile a provvedere sulla medesima.

Art. 20.

*(Sportelli di informazione
e assistenza fiscale)*

1. L'Amministrazione finanziaria cura l'istituzione di appositi sportelli, collocati presso gli uffici finanziari, che garantiscano un servizio di informazione anche per via telefonica e telematica.

2. Gli sportelli di informazione e assistenza curano altresì, secondo le modalità convenute con il Garante del contribuente di cui all'articolo 18, competente per territorio, risposte a specifici quesiti, formulati da contribuenti o da associazioni di contribuenti, sui quali questi ultimi possono fare affidamento, senza incorrere in eventuali sanzioni.

3. Gli sportelli di cui al comma 2 sono aperti al pubblico durante l'orario d'ufficio. Essi svolgono anche funzioni di assistenza alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi per i contribuenti pensionati o invalidi.

Art. 21.

(Uffici del Garante del contribuente)

1. Il Garante centrale del contribuente è nominato dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, tra persone di indiscussa moralità esperte di diritto tributario.

2. I responsabili degli uffici periferici del Garante sono nominati previo concorso pubblico per titoli da una commissione composta dal Garante centrale e da altri quattro componenti prescelti dal Garante centrale tra docenti universitari di materie giuridiche o economiche e magistrati in servizio o a riposo.

3. L'accettazione dell'incarico di Garante comporta la cessazione ad ogni altro ufficio pubblico.

Art. 22.

(Compiti del Garante del contribuente)

1. Al Garante centrale del contribuente spettano le seguenti attribuzioni:

a) poteri di autoregolamentazione della propria attività e di quella degli altri uffici

del Garante del contribuente, nei limiti previsti dalla presente legge;

b) compiti di vigilanza e di controllo sulla banche dati dell'Amministrazione finanziaria, con sussidiario potere di segnalazione al responsabile della banca dati di modificazioni opportune al fine di rendere il funzionamento della banca dati conforme ai principi fissati nella presente legge. Spetta altresì al Garante centrale il potere di disciplinare condizioni e modalità di comunicazione di dati dell'Amministrazione finanziaria ad altre Amministrazioni;

c) compiti di accreditamento e di segnalazione, al fine della revoca di eventuali autorizzazioni, delle associazioni di contribuenti, costituite anche sotto forma di centri di assistenza fiscale, o di categorie professionali, abilitate a porre quesiti vincolanti per l'Amministrazione finanziaria;

d) compiti per la costituzione e l'organizzazione di una camera d'ascolto dei contribuenti, che riunisce, in sessioni periodiche di lavoro, rappresentanti delle associazioni di consumatori, delle categorie produttive ed esperti del settore;

e) altri compiti previsti dalla presente legge.

Art. 23.

(Semplificazione dei modelli per le dichiarazioni)

1. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a sottoporre al Garante centrale del contribuente le proposte di modelli per le dichiarazioni, che devono essere rese dai contribuenti, almeno sei mesi prima del termine fissato per la loro presentazione.

2. Il Garante centrale convoca la camera d'ascolto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), per acquisire eventuali osservazioni e proposte di modifica, e invia al Ministero delle finanze un parere vincolante ispirato all'esigenza di chiarezza e semplificazione dei modelli in funzione della loro intellegibilità, da parte del contribuente e della informatizzazione dei dati.

CAPO VI

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 24.

*(Riorganizzazione degli uffici tributari
e diritto al riesame)*

1. Il contribuente ha diritto al riesame in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso.

2. Competente al riesame dell'atto o del rapporto è un apposito servizio del contenzioso da istituire presso gli uffici dei dipartimenti delle entrate del territorio e delle dogane e imposte indirette nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto.

3. Il contribuente ha diritto di essere informato del nome del funzionario responsabile del procedimento di riesame e di fornire documenti e informative di chiarimento della propria posizione.

Art. 25.

*(Garanzia di effettiva conoscenza degli atti
da parte del contribuente)*

1. Deve essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati provenienti dall'Amministrazione finanziaria o dalle commissioni tributarie.

2. Gli atti possono essere inviati al domicilio fiscale del contribuente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata ricezione da parte del destinatario l'Amministrazione provvede con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

3. Deve essere in ogni caso garantita l'adozione di accorgimenti in grado di impedire che i terzi possano venire indebitamente a conoscenza del contenuto degli atti comunicati.

Art. 26.

(Riduzione delle decadenze a danno del contribuente)

1. Le commissioni tributarie possono accordare al contribuente il beneficio della rimessione nei termini qualora il loro mancato rispetto sia imputabile ad obiettive difficoltà.

Art. 27.

(Diritto alla difesa in caso di giustificata assenza dall'Italia)

1. I lavoratori italiani all'estero nonchè i cittadini assenti dall'Italia per motivi di lavoro possono fare istanza al Garante territorialmente competente perchè questi accordi, con apposita ordinanza da emanare entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, la rimessione nei termini per l'esercizio del diritto alla difesa del contribuente sia in sede amministrativa che innanzi agli organi della giustizia tributaria.

Art. 28.

(Celerità dei giudizi tributari)

1. Su motivata richiesta del presidente della commissione tributaria, l'intendente di finanza può disporre il distacco di personale dell'amministrazione qualora se ne ravvisi l'esigenza in relazione all'efficienza dello stesso organo.

2. Deve essere garantita la possibilità di una fissazione dell'udienza di discussione entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso, anche su istanza di parte. Il deposito del dispositivo della decisione deve avvenire entro trenta giorni dalla discussione.

Art. 29.

(Possibilità di esonero dalle sanzioni)

1. È ammesso l'esonero, anche parziale, dal pagamento delle sanzioni in sede di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esame amministrativo del ricorso, ovvero ad opera delle commissioni tributarie, qualora la violazione risulti giustificabile sia in relazione alla oscurità della norma sia alla possibilità della sua conoscenza da parte del contribuente.

Art. 30.

(Gratuito patrocinio dei non abbienti)

1. Il gratuito previsto per i non abbienti dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, è esteso anche alla tutela dei diritti del contribuente in materia tributaria.

2. È ammessa la condanna alle spese del soccombente anche quando le parti nel processo non si avvalgono dell'assistenza tecnica.

